COMUNE DI
RICCIONE

Atto n. **4** Seduta del **27/02/2024**

Classificazione **6.1** Fascicolo **N.2/2024**

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO **INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE A NORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS N.285/1992) E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STESSO (D.P.R. N.495/1992). INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 267/2000 DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEI VIGENTI PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) E RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO).**

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:12** nella sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRES.	TITOLO	NOMINATIVO	PRES.
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres.	Consigliere	SAPUCCI FRANCESCA	Ass. G.
Consigliere e Presidente del Consiglio	GOBBI SIMONE	Pres.	Consigliere	MONTANARI MASSIMO	Pres.
Consigliere	ANGELINI CHIARA	Pres.	Consigliere	CALDARI STEFANO	Pres.
Consigliere	VARO ILIA	Pres.	Consigliere	ANGELINI CLAUDIO	Ass. G.
Consigliere	FABBRI GLORIA	Pres.	Consigliere	VILLA MORENO	Pres.
Consigliere	BIAGINI CHIARA	Pres.	Consigliere	TOSI RENATA	Pres.
Consigliere	TORCOLACCI ENEA	Pres.	Consigliere	GALLI LAURA	Pres.
Consigliere	CARGNELLI SARA	Ass.	Consigliere	RAFFAELLI ELENA	Ass.
Consigliere	CUPPARONI FILIPPO	Pres.	Consigliere	PAOLINI STEFANO	Pres.
Consigliere	PREMI LORENZO	Pres.	Consigliere	DIONIGI PALAZZI ANDREA	Pres.
Consigliere	RIGHETTI LAZZARO	Pres.	Consigliere	VILLA VALENTINA	Pres.
Consigliere	DE PASCALE MARCO	Pres.	Consigliere	VANNUCCI GIANLUCA	Pres.
Consigliere	TORSANI FEDERICA	Pres.			

Presenti: 21 Assenti: 4

L'assemblea è presieduta il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Gobbi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.

Sono presenti, inoltre, gli Assessori: VILLA SANDRA, CAPOCASA ORESTE, GUIDI MATTIA, IMOLA SIMONE, ANDRUCCIOLI CHRISTIAN, ZOFFOLI ADELE MARINA.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:01

E' presente in Sala Consiliare la Dott.ssa Mambelli, Dirigente del Settore Governo sostenibile del territorio – Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista l'allegata proposta di delibera numero 1, predisposta in data 17/01/2024 dal Settore "Settore 5 - Governo sostenibile del territorio-Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente" - Servizio "Servizio Urbanistica" (Proponente: Assessore ANDRUCCIOLI CHRISTIAN);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile del Servizio interessato, MAMBELLI TECLA, in data 29/01/2024: Parere Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, MACINI ISOTTA, in data 29/01/2024: Parere Non dovuto;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 3° Commissione consiliare nella seduta del 14/02/2024, con parere favorevole, come risulta da Verbale e audio, firmato digitalmente, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

Udita l'illustrazione iniziale dell'Assessore Andruccioli non seguono interventi;

Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Durante la discussione i Consiglieri presenti sono n. 21 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Astenuti	n. 08 *(Caldari, Dionigi Palazzi, Galli, Paolini, Tosi, Vannucci, Villa Moreno, Villa Valentina)*
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che i seguenti documenti, firmati digitalmente, sono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale ed audio della riunione della 3° Commissione svoltasi in data 14/02/2024;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

****

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull'immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Astenuti	n. 08 *(Caldari, Dionigi Palazzi, Galli, Paolini, Tosi, Vannucci, Villa Moreno, Villa Valentina)*
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

****

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale ed audio della riunione della 3° Commissione svoltasi in data 14/02/2024;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

Proposta di Consiglio Comunale numero 1 del 17/01/2024.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE A NORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS N.285/1992) E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STESSO (D.P.R. N.495/1992). INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 267/2000 DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NEI VIGENTI PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) E RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO).

Premesso che:

- il "Nuovo codice della strada" approvato con D.Lgs n.285/1992, agli artt. 16, 17 e 18 detta la disciplina da osservarsi negli interventi edilizi e di uso del suolo da attuarsi nelle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali siano esse al di fuori dei centri abitati (artt.16 e 17) o all'interno dei centri abitati (art.18), affidando al successivo Regolamento di esecuzione la determinazione della profondità di dette fasce di rispetto;
- il D.Lgs n.285/1992, all'art.4, prevede inoltre che, al fine di dare applicazione alla disciplina del Nuovo codice della strada, i Comuni provvedano ad approvare entro termini certi la delimitazione del "centro abitato" così come definito all'art.3 dello stesso decreto;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvato con DPR n.495/1992, agli artt.26, 27 e 28, con riferimento alla disciplina contenuta agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo codice della strada, determina le profondità delle fasce di rispetto (distanza dal confine stradale) entro le quali trovano applicazione le limitazioni previste ai citati articoli del D.Lgs. 285/1992, e, con riferimento alle strade di tipo A (Autostrade), dispone che:
  - *"Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
    60 m per le strade di tipo A; (...)";
  - *"Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
    30 m per le strade di tipo A; (...)";
  - *"Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:*
    5 m per le strade di tipo A, B;(...)";
  - *"Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
    30 m per le strade di tipo A;(...)";
  - *"In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:*
    30 m per le strade di tipo A;(…)";
  - *'Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:*
    m 3 per le strade di tipo A;(…);

Dato atto che il Comune di Riccione, a norma della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 è dotato dei seguenti strumenti urbanistici ad oggi vigenti:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2007;

- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 11.08.2008 oggetto di successive varianti;

Dato atto inoltre che il Piano Strutturale Comunale (PSC):

- all'art.3.13 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, precisa: "*Nella Tav.1 del PSC sono evidenziate le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del PSC (...)"* e che per le stesse "*il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili (…) nonché alla distanza dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato";*
- alla Tavola 1 individua il "*Perimetro del "Centro Abitato" definito ai sensi dell'art. A-5, comma 6° della L.R. n°20/2000 coincidente con la delimitazione del "Territorio Urbanizzato" classificato, ai sensi dell'art.28, comma 2, lett. d), della stessa legge";*
- alla medesima Tavola 1 individua inoltre le "*Fasce di rispetto stradale definite ai sensi degli artt. 16, 17, 18, del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m., "Nuovo Codice della Strada" e delimitate ai sensi degli artt. 26, 27, 28, del D.Lgs. N°495 del 16/12/1992 e s.m., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada"", per una profondità di 60 mt,* in conformità a quanto disposto dal PTCP vigente all'epoca di approvazione del PSC*;*

Richiamata inoltre la Variante 2012 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) oggi vigente, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n.12/2013, successivamente all'approvazione del PSC del Comune di Riccione, la quale all'art.11.9 comma 2 delle Norme dispone che i Comuni debbano prevedere nei propri strumenti urbanistici, "*per i tratti di viabilità esterni ai centri abitati*, *fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, incrementati come prescritto dal PRIT ai punti 8.7.8 e 8.7.10, ossia:*
- per gli itinerari di interesse nazionale: metri 70 per lato; (...)";

Dato atto che il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) non individua alla Tavola 1 le fasce di rispetto della rete stradale, precisando all'art.3.3.7 delle proprie Norme che "*Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche sono indicate nella Tav. 1 del PSC e la loro profondità che, indipendentemente dall'individuazione delle aree stradali, è da considerarsi a partire dal confine stradale come definito all'art. 3 del Nuovo Codice della Strada, deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada medesimo, in relazione alla classificazione della rete stradale; tale profondità è incrementata nei casi previsti e come prescritto, ai commi 2 e 3 dell'art. 11.9 delle norme del PTCP vigente",* provvedendo per le sole strade comprese nel territorio urbanizzato (coincidente con il perimetro del Centro abitato in ragione dell'art. A-5 comma 6 della LR 20/200 sopra richiamato) a determinare le distanze dalle strade da rispettarsi negli interventi edilizi;

Visto l'art.19 della previgente LR 20/2000, confermato dall'art.37 della LR 24/2017, il quale individua quale elaborato costitutivo della strumentazione urbanistica comunale, e nella fattispecie del RUE, la "Tavola dei vincoli" quale documento di sintesi del repertorio delle "*prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio";*

Preso atto che la Tavola dei vincoli del vigente RUE, in merito alla disciplina delle fasce di rispetto stradale, si compone dell'elaborato grafico TV007 nel quale si richiamano i contenuti della Tavola 1 del PSC; e dell'elaborato grafico TV020, in cui è rappresentata la "*Fascia di rispetto per A14, tratti esterni al centro abitato, pari a 70 m. per lato, ai sensi dell'art.* 11.9 comma 2 delle Norme del PTCP – Variante 2012;

Considerato che alla Tavola 1 del PSC l'individuazione grafica della fascia di rispetto autostradale con campitura grigia è presente sia all'interno del p*erimetro del "Centro Abitato" definito ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della LR 20/2000* sia all'esterno di quello, senza alcuna differenziazione grafica;

Assunto che, in sede applicativa, la disciplina comunale relativa alle fasce di rispetto stradale attribuibili all'infrastruttura autostradale ha messo in evidenza l'esigenza di chiarire quanto disposto

dal PSC per quanto attiene all'individuazione delle fasce di rispetto autostradale comprese all'interno o all'esterno al territorio urbanizzato, e alla conseguente applicazione di quanto disposto dal RUE;

Dato atto che in riferimento a natura, origine e diverse tipologie delle c.d. "Fasce di rispetto" stradali e autostradali esistenti nell'ordinamento giuridico italiano è possibile individuare due diverse categorie:

a) le fasce di rispetto previste dalla disciplina statale sulla circolazione stradale e stabilite con atti normativi di carattere generale: gli attuali articoli 16-18 Cod. Strada (D.Lgs.. n. 285/1992) e gli artt. 26-28 Reg. Esec. D.P.R. n. 495/1992, che recano vincoli di inedificabilità assoluta conformativi non indennizzabili e operano "ex lege" in virtù della previsione normativa che le introduce, senza necessità di recepimento degli strumenti urbanistici o nei regolamenti locali, in quanto costituiscono misure finalizzate a preservare le aree laterali alle strade a tutela della sicurezza stradale o per essere utilizzate per funzioni di servizio alle arterie stradali;
b) fasce di rispetto di matrice e funzione urbanistica, individuate dagli enti locali, che possono imporre, tramite gli strumenti di pianificazione del territorio, delle proprie fasce di rispetto, la cui *ratio* non risiede nella esigenza di tutela della sicurezza stradale ma nella volontà di attribuire al territorio un determinato assetto (edificatorio o ambientale), per orientarne lo sviluppo in modo armonico rispetto alle esigenze della comunità locale, che possono essere più ampie di quelle legali del Codice della Strada, nonché essere operanti nella stessa misura anche all'interno del centro abitato;

Precisato che le fasce di rispetto di cui alla precedente lett a), quando vengono incluse nelle planimetrie dei piani urbanistici, hanno carattere meramente ricognitivo di vincoli costituiti ed operanti in forza di legge e che la loro misura varia a seconda che l'arteria stradale attraversi aree interne o esterne al perimetro del "centro abitato", perimetrazione la cui nozione è egualmente stabilita per legge, ma la cui concreta individuazione è rimessa al Comune di pertinenza;

Precisato inoltre che:

- la matrice normativa delle fasce di rispetto di cui alla precedente lett.b) deriva dalla legislazione regionale, e in particolare dall'art. A-5 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità dell'allegato alla L.r. n. 20/2000 che attribuisce competenza alla Provincia, mediante il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di individuare "la dotazione di infrastrutture di carattere sovracomunale" e individuare "i corridoi" per il "potenziamento" delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di quelle nuove, conferendo a tale ente il potere di introdurre fasce di rispetto "urbanistiche" aggiuntive rispetto a quelle statali, riferite alla viabilità sovracomunale (e quindi anche alle autostrade);

- sempre l'art. A5, ai commi 6 e 7 dispone rispettivamente che "*Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente. (…) Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro del centro abitato è definito in sede di formazione del PSC, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi"; "Il PSC può inoltre indicare le infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente";*

Verificato pertanto che il RUE non ha competenza in materia di individuazione di fasce di rispetto stradale, mentre è il PSC ad avere la competenza a "definire" le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità, con la precisazione che questa "definizione" può avvenire sia "nell'osservanza della disciplina statale vigente" sia al fine di consentire l'ampliamento delle infrastrutture stesse e la creazione di "presidi" urbanistici e ambientali per il corretto sviluppo del territorio (piste ciclabili, fasce "di ambientazione" o "di rinaturazione", eccetera), precisando che è sempre il PSC ad avere la competenza a tracciare il perimetro del centro abitato "ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali";

Ritenuto pertanto corretto stabilire che la fascia di rispetto autostradale (di 70 metri, come riportato nell'elaborato grafico TV02 di recepimento della Variante 2012 al PTCP) , intersecando il perimetro del territorio urbanizzato, deve subisce l'effetto legale previsto, ovvero declassarsi a 30 metri ai sensi dell'art. 28 DPR n.495/1992;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, il Consiglio Comunale "… *Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;(...)"*;
- che è attribuita al Consiglio Comunale una generale competenza in ordine all'attività interpretativa delle disposizioni inerenti i piani territoriali e urbanistici comunali dallo stesso approvati;

Ritenuto che sia pertanto necessario sottoporre al Consiglio Comunale l'interpretazione sopra esposta nella parte motiva, a valere quale interpretazione autentica della disciplina del Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con propria deliberazione n.34 del 23/04/2007, e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione n. n.57 del 11.08.2008 ed oggetto di successive varianti;

Ritenuto pertanto, al fine di dare corretta attuazione alla disciplina urbanistica vigente, opportuno assumere quale interpretazione autentica del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) quanto segue:

1. La rappresentazione grafica con campitura grigia della fascia di rispetto dell'infrastruttura autostradale contenuta nella Tavola 1 del Piano Strutturale Comunale (PSC) è da intendersi quale individuazione dell'ambito di applicazione indistinto degli artt.16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 26, 27 e 28 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
2. Conseguentemente, l'individuazione delle fasce di rispetto dell'infrastruttura autostradale (campitura grigia) contenuta nella Tavola 1 del PSC non costituisce classificazione dell'intera sua estensione, ma ambito di applicazione della norma riferita alle fasce di rispetto "esterne" al territorio urbanizzato;
3. La corretta individuazione degli ambiti ricompresi all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato (centro abitato) deriva dalla lettura coordinata delle rappresentazioni grafiche contenute nella Tavola 1 del PSC, in riferimento al "*Perimetro del "Centro abitato" definito ai sensi dell'art. A-5, comma 6° della L.R. n°20 del 24/03/2000 coincidente con la delimitazione del "Territorio Urbanizzato" classificato, ai sensi dell'art.28, comma 2, lettera d), della stessa legge"* e delle "*Fasce di rispetto stradale contenute nell'* elaborato grafico TV020 della Tavola dei vincoli, che rappresenta la "*Fascia di rispetto per A14, tratti esterni al centro abitato, pari a 70 m. per lato"* quale ambito di applicazione delle limitazioni contenute all'art. 11.9 comma 2 delle Norme del PTCP – Variante 2012
4. In ragione dei precedenti argomenti di interpretazione autentica, deve conseguentemente intendersi che quanto disposto con l'art. 3.3.7 del RUE è da ritenersi applicabile agli ambiti compresi nelle fasce di rispetto autostradale pari a 70 mt all'esterno del territorio urbanizzato e pari a 30 mt all'interno del territorio urbanizzato avente valore di centro abitato ai sensi dell'art. A-5 comma 6 dell'allegato alla LR 20/2000, come delimitato nella medesima tavola;

Verificate, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m. dandone qui formalizzazione;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-26 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011)";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 - testo coordinato con nota di aggiornamento";

Richiamato l'art.42 del Testo Unico di ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m., "Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. N°495 del 16/12/1992 e s.m., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada";
- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PIAO 2023-2025, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/02/2023;

PROPONE

- per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente atto, di dare interpretazione autentica alla disciplina inerente le fasce di rispetto autostradale contenuta nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come segue:

  1. La rappresentazione grafica con campitura grigia della fascia di rispetto dell'infrastruttura autostradale contenuta nella Tavola 1 del Piano Strutturale Comunale (PSC) è da intendersi quale individuazione dell'ambito di applicazione indistinto degli artt.16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e degli artt. 26, 27 e 28 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

  2. Conseguentemente, l'individuazione delle fasce di rispetto dell'infrastruttura autostradale (campitura grigia) contenuta nella Tavola 1 del PSC non costituisce classificazione dell'intera sua estensione, ma ambito di applicazione della norma riferita alle fasce di rispetto "esterne" al territorio urbanizzato;

  3. La corretta individuazione degli ambiti ricompresi all'interno o all'esterno del territorio urbanizzato (centro abitato) deriva dalla lettura coordinata delle rappresentazioni grafiche contenute nella Tavola 1 del PSC, in riferimento al "*Perimetro del "Centro abitato" definito ai sensi dell'art. A-5, comma 6° della L.R. n°20 del 24/03/2000 coincidente con la delimitazione del "Territorio Urbanizzato" classificato, ai sensi dell'art.28, comma 2, lettera d), della stessa legge*" e delle "*Fasce di rispetto stradale contenute nell'* elaborato grafico TV020 della Tavola dei vincoli, che rappresenta la "*Fascia di rispetto per A14, tratti esterni al centro abitato, pari a 70 m. per lato*" quale ambito di applicazione delle limitazioni contenute all'art. 11.9 comma 2 delle Norme del PTCP – Variante 2012

4. In ragione dei precedenti argomenti di interpretazione autentica, deve conseguentemente intendersi che quanto disposto con l'art. 3.3.7 del RUE è da ritenersi applicabile agli ambiti compresi nelle fasce di rispetto autostradale pari a 70 mt all'esterno del territorio urbanizzato e pari a 30 mt all'interno del territorio urbanizzato avente valore di centro abitato ai sensi dell'art. A-5 comma 6 dell'allegato alla LR 20/2000, come delimitato nella medesima tavola;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici né variazioni patrimoniali dell'Ente;

- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'architetto Tecla Mambelli dirigente del Settore Governo sostenibile del territorio – Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti il presente atto.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SIMONE GOBBI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)